

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge regionale n. 256/24 «Interventi relativi ad Ancona capoluogo di regione ed altri interventi per promuovere l'interregionalità e l'internazionalizzazione delle Marche nell'ambito della strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica», nuova titolazione: «Interventi per promuovere l'internazionalizzazione delle Marche nell'ambito della Strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica», nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota acquisita al protocollo n. 152 del 26 giugno 2024;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Verificata l'impossibilità di riunire il CAL entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del CAL attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti dello stesso, specificando come termine per l'espressione del voto le ore 12 del 9 luglio 2024;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto che, pertanto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento interno di questo CAL, il presente parere si intende approvato in data 9 luglio 2024;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge regionale n. 256/24 «Interventi relativi ad Ancona capoluogo di regione ed altri interventi per promuovere l'interregionalità e l'internazionalizzazione delle Marche nell'ambito della Strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica», nuova titolazione: «Interventi per promuovere l'internazionalizzazione delle Marche nell'ambito della Strategia europea per la Macroregione Adriatico - Ionica», nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota acquisita al protocollo n. 152 del 26 giugno 2024, con la raccomandazione di escludere lo scioglimento dell'Associazione "Università per la pace".

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 256/2024 «Interventi relativi ad Ancona capoluogo di regione ed altri interventi per promuovere l'interregionalità e l'internazionalizzazione delle Marche nell'ambito della Strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica», nuova titolazione: «Interventi per promuovere l'internazionalizzazione delle Marche nell'ambito della Strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica», nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota acquisita al protocollo n. 152 del 26 giugno 2024;

Udito il relatore Massimiliano Polacco;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del CREL;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 256/2024 «Interventi relativi ad Ancona capoluogo di Regione ed altri interventi per promuovere l'interregionalità e l'internazionalizzazione delle Marche nell'ambito della Strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica», nuova titolazione: «Interventi per promuovere l'internazionalizzazione delle Marche nell'ambito della strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica», condizionatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:

- al comma 1 dell'articolo 11 le parole: “alla lettera f)” sono sostituite dalle seguenti: “alla lettera e)”;
- alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “commerciale, artigianale, turistico e del terziario”;
- al comma 1 dell'articolo 12 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, e coinvolgendo gli HUB digitali delle Associazioni di Categoria regionali maggiormente rappresentative che operano già sul territorio in ambito di innovazione e crescita digitale”;
- sia mantenuta l'Associazione “Università per la pace”.

Il Presidente

F.to Luca Talevi

Relazione tecnico-finanziaria sulla proposta di legge n. 256/24

“Interventi relativi ad Ancona capoluogo di regione ed altri interventi per promuovere l’interregionalità e l’internazionalizzazione delle Marche nell’ambito della strategia europea per la macroregione Adriatico-Ionica”

Nuova titolazione

“Interventi per promuovere l’internazionalizzazione delle Marche nell’ambito della strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica”

**Articolo 1
(Finalità)**

L’articolo definisce le finalità della legge, volta a promuovere una cultura di pace e di solidarietà tra i popoli, di doveri e di diritti umani, in una prospettiva di programmazione regionale integrata al fine di cogliere le opportunità derivanti dalla strategia europea e dal PNRR.

Le disposizioni contenute in tale articolo, in quanto dirette a definire le finalità della legge, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 2
(Interventi)**

L’articolo elenca gli interventi promossi al fine di realizzare le finalità indicate all’articolo 1.

Le disposizioni contenute in tale articolo, in quanto dirette ad elencare gli interventi che possono essere promossi per realizzare la finalità della legge, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 3
(Progetto Capoluogo)**

L’articolo, al comma 1, definisce il Progetto Capoluogo.

Il comma 2 individua le attività che caratterizzano il progetto. Le attività previste alle lettere a), b) e c) del comma 2 comportano spese correnti e spese in conto capitale da contenere nel limite della spesa autorizzata all’articolo 23. Per le attività previste alle lettere d) ed e) invece, si specifica l’invarianza finanziaria degli interventi poichè dalla realizzazione degli stessi non derivano nè possono derivare nuovi oneri in quanto l’ente provvederà con le risorse finanziarie, umane e materiali previste dalla legislazione vigente. Infatti, la Cittadella è attualmente sede della Macroregione Adriatico-ionica, mentre per i gemellaggi si specifica che tale attività non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto verrà realizzata dal personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia, il cui onere risulta stanziato, per il Bilancio di previsione 2024-2026, a carico della Missione 19 (Relazioni internazionali), Programma 01 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente).

**Articolo 4
(Progetto MULA)**

Articolo soppresso

**Articolo 5
(Centro studi superiori per l’etica e per la pace)**

L’articolo, al comma 1, promuove, nell’ambito della Macroregione, la cultura dei diritti umani, la cultura dei diritti delle donne, della famiglia e dei fanciulli tramite il Centro studi superiori per l’etica e per la pace.

Il comma 2, stabilisce che il Centro ha sede legale ad Ancona, è istituito presso la Giunta regionale e può disporre di sedi decentrate.

Le disposizioni contenute in tale articolo comportano spese correnti da contenere nel limite della spesa autorizzata all'articolo 23.

Art. 6
(Università per la pace, la cooperazione
internazionale e lo sviluppo)

Articolo soppresso

Art. 7
(Funzioni)

L'articolo definisce le funzioni del Centro studi per l'etica e per la pace.
Le disposizioni contenute in tale articolo, di carattere programmatico, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8
(Manifesto di Ancona e logo della Macroregione)

L'articolo, al comma 1, stabilisce che la Regione organizza un evento ad Ancona finalizzato alla presentazione del manifesto per la pace e del logo della Macroregione.
Al comma 2, prevede che la Regione sostiene la divulgazione del manifesto per la pace.
Le disposizioni contenute in tale articolo comportano spese correnti da contenere nel limite della spesa autorizzata all'articolo 23.

Art. 9
(Incontro annuale)

L'articolo stabilisce che ogni due anni la Regione organizza un incontro per promuovere la pace, i diritti e i doveri e il multilateralismo.
Le disposizioni contenute in tale articolo comportano spese correnti da contenere nel limite della spesa autorizzata all'articolo 23.

Art. 10
(Proposte di codici e di norme armonizzate)

Articolo soppresso

Art. 11
(Fondo strategico permanente)

L'articolo definisce le attività da promuovere con il Fondo strategico permanente.
Le disposizioni contenute in tale articolo, di carattere programmatico, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12
(Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo e qualità della vita)

L'articolo stabilisce che la Regione istituisce una università telematica avanzata al fine di perseguire l'obiettivo relativo alla digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo.
Le disposizioni contenute in tale articolo comportano spese correnti e spese in conto capitale da contenere nel limite della spesa autorizzata all'articolo 23.

Art. 13
(Rivoluzione verde e transizione ecologica)

L'articolo stabilisce che la Regione concorre all'obiettivo della rivoluzione verde e alla transazione ecologica in particolare attraverso la riduzione dell'inquinamento marino e dei porti.
Le disposizioni contenute in tale articolo comportano spese in conto capitale da contenere nel limite della spesa autorizzata all'articolo 23.

Art. 14
(Infrastrutture per una mobilità sostenibile)

L'articolo stabilisce che la Regione concorre all'obiettivo di una mobilità sostenibile migliorando i collegamenti tra le Marche e gli altri soggetti della Macroregione e tra il mare Adriatico e il mare Tirreno.
Le disposizioni contenute in tale articolo comportano spese in conto capitale da contenere nel limite della spesa autorizzata all'articolo 23.

Art. 15
(Istruzione e ricerca)

L'articolo stabilisce, al comma 1, che la Regione sostiene la circolazione di talenti marchigiani e i progetti di innovazione, al fine di perseguire l'obiettivo dell'istruzione e della ricerca.
Il comma 2 stabilisce che la Regione concorre alla risoluzione dei problemi legati all'attività evolutiva.
Il comma 3 è soppresso.
I commi 4, 5, 6 e 7 stabiliscono che la Regione persegue il rispetto della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia assicurando al fanciullo la protezione, il benessere, la sicurezza e la salute, oltre che la realizzazione di progetti volti alla prevenzione e cura delle patologie pediatriche, operando anche in modalità interdisciplinare per i problemi legati all'età evolutiva.
I commi 8, 9 e 10 sono soppressi.
Le disposizioni contenute in tale articolo comportano spese correnti e spese in conto capitale da contenere nel limite della spesa autorizzata all'articolo 23.

Art. 16
(Inclusione e coesione)

L'articolo stabilisce che la Regione concorre all'obiettivo di inclusione e coesione mediante il coinvolgimento degli immigrati regolari in varie iniziative.
Le disposizioni contenute in tale articolo comportano spese correnti da contenere nel limite della spesa autorizzata all'articolo 23.

Art. 17
(Qualità della vita)

L'articolo stabilisce, al comma 1, che la Regione persegue l'obiettivo della salute anche mediante l'aggiornamento tecnologico e digitale al fine di incrementare la raccolta, elaborazione ed analisi dei dati, le strutture e la telemedicina, l'ecosistema innovativo della salute.
Il comma 2 è soppresso.
Il comma 3 stabilisce che la Regione può coinvolgere soggetti privati nella realizzazione di specifici progetti.
Le disposizioni contenute in tale articolo comportano spese in conto capitale da contenere nel limite della spesa autorizzata all'articolo 23.

Art. 18

(Soggetti da coinvolgere)

L'articolo individua i soggetti che possono essere coinvolti dalla Regione nella realizzazione degli interventi previsti da questa legge.

Le disposizioni contenute in tale articolo, di natura programmatica, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19

(Sito web)

Articolo soppresso

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

L'articolo stabilisce che la Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge istituisce il Centro studi superiori per l'etica e per la pace.

Dalle disposizioni contenute in tale articolo, non derivano nè possono derivare nuovi oneri in quanto l'ente provvederà con le risorse finanziarie, umane e materiali previste dalla legislazione vigente.

Art. 21

(Risorse umane)

L'articolo stabilisce che l'attuazione di questa legge è garantita dal personale regionale.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; l'invarianza finanziaria è giustificata dall'impiego di personale regionale il cui onere risulta stanziato, per il Bilancio di previsione 2024/2026, a carico della Missione 19 (Relazioni internazionali), Programma 01 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente).

Art. 22

(Destinazione di risorse)

L'articolo affida alla Giunta regionale il compito di individuare una quota di risorse statali e dell'Unione europea disponibili da destinare agli interventi previsti da questa legge.

Le disposizioni contenute in tale articolo, in quanto dirette a fornire un indirizzo politico alla Giunta regionale, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 23

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza, al comma 1, la spesa per ogni annualità del bilancio di previsione vigente.

Quanto alla morfologia degli oneri, si specifica che trattasi di limite massimo di spesa autorizzata da espressa disposizione legislativa, avente carattere continuativo non obbligatorio.

Relativamente alla loro quantificazione (importo complessivo di euro 260.000,00 per il triennio come da schema di dettaglio sotto riportato), tale analisi si è basata su una valutazione delle risorse necessarie per una prima applicazione della legge, assicurando nel contempo la copertura degli oneri con fondi regionali. Come previsto dal precedente articolo 22, le risorse regionali verranno integrate da quote di risorse statali e dell'Unione europea in quanto compatibili con la realizzazione della presente legge.

Si riporta lo schema contabile dei nuovi capitoli degli interventi previsti dalla presente legge:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Stanziamiento anno 2024	Stanziamiento anno 2025	Stanziamiento anno 2026
Missione 19 Programma 01 Titolo 1	Capitolo di nuova istituzione	Spese per la realizzazione degli interventi volti alla promozione dell'internazionalizzazione delle Marche - Strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica - fondi regionali - spesa corrente	100.000,00	40.000,00	40.000,00
Missione 19 Programma 01 Titolo 2	Capitolo di nuova istituzione	Spese per la realizzazione degli interventi volti alla promozione dell'internazionalizzazione delle Marche - Strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica - fondi regionali - spesa in conto capitale	0,00	40.000,00	40.000,00
			100.000,00	80.000,00	80.000,00

Si specifica che i capitoli sopra citati saranno istituiti a fini gestionali (con assegnazione della relativa numerazione) in fase di attuazione della presente legge, una volta approvata.

Alla copertura degli oneri si provvede con la contestuale riduzione delle risorse stanziare nel bilancio vigente a carico del capitolo 2010110008 nei limiti della quota parte non ancora impegnata alla data di redazione di questa relazione tecnico-finanziaria (11 luglio 2024).

Dette risorse possono essere stornate dal capitolo poiché, a seguito di riprogrammazione per il triennio da parte della struttura assegnataria del capitolo, sono stati adeguati gli stanziamenti di competenza alle effettive necessità per tale spesa di funzionamento.

Di seguito il dettaglio capitolo:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Stanziamiento disponibile anno 2024	Stanziamiento disponibile anno 2025	Stanziamiento disponibile anno 2026
Missione 01 Programma 01 Titolo 1	2010110008	SPESE PER GLI ESPERTI ADDETTI AL GABINETTO DEL PRESIDENTE (ART. 2 - COMMA 3 - L.R. 15/10/01 N.20)	149.000,00	149.000,00	210.000,00

SCHEDA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

Proposta di legge n. 256/2024 "Interventi per promuovere l'internazionalizzazione delle Marche nell'ambito della strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica"

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale

La proposta di legge si colloca nell'ambito della Strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica (EUSAIR) che è una strategia macroregionale adottata dalla Commissione europea e approvata dal Consiglio europeo nel 2014. Tale Strategia interessa 70 milioni di cittadini e comprende 10 Stati: 4 Stati membri dell'Unione europea (Croazia, Grecia, Italia, Slovenia) e 6 paesi non appartenenti all'Unione (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, San Marino, Serbia e Macedonia del Nord).

L'obiettivo generale della Strategia EUSAIR è quello di promuovere una prosperità economica e sociale sostenibile nella regione mediante la crescita e la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della sua attrattività, competitività e connettività, preservando al tempo stesso l'ambiente e assicurandosi che gli ecosistemi costieri e marini restino sani ed equilibrati. La Strategia è, inoltre, particolarmente rilevante perché rappresenta tanto uno strumento interno di coesione quanto uno strumento di politica estera: sei dei dieci Paesi partecipanti, infatti, non sono membri dell'Unione Europea. Ciò dovrebbe facilitare l'integrazione dell'*aquis communautaire* - *l'insieme delle determinazioni di natura normativa, politica e giurisprudenziale dell'Unione adottate nelle varie fasi dell'integrazione europea, che i nuovi membri sono tenuti ad accettare al momento della loro adesione* - negli impianti normativi dei Paesi Terzi.

Più in generale le strategie macroregionali, rappresentano uno strumento di cooperazione territoriale nel quadro delle politiche regionali comunitarie. Tali strategie si pongono l'obiettivo di rafforzare la coesione territoriale all'interno dell'Unione europea come stabilito dal Trattato di Lisbona del 2007.

Le strategie macroregionali dell'Unione europea si traducono in quadri politici che consentono ai paesi situati nella stessa regione di contrastare e risolvere i problemi o di sfruttare meglio il potenziale che hanno in comune. In tal modo i paesi usufruiscono di una cooperazione rafforzata avente l'obiettivo di affrontare le problematiche e i bisogni in modo più efficace rispetto a quanto possibile singolarmente.

Per aumentare le probabilità di successo delle strategie macroregionali dell'Unione europea, i soggetti coinvolti, quali Stati membri, regioni, comuni, organizzazioni non governative, fondano le proprie azioni su azioni multi-livello e multi-attoriali, in quanto mirano all'inclusione di diversi attori, consentendo di far fronte a problematiche comuni con un impatto positivo per tutti i partecipanti, anche al fine di costruire un'Europa più coesa e unita. Le strategie macroregionali non dispongono di fondi stanziati ad hoc, né di strutture amministrative dedicate, né di una legislazione specifica. Infatti il loro funzionamento è affidato al miglior utilizzo delle istituzioni, dei fondi e della normativa esistente

	con l'intento di aumentare l'efficienza dell'impianto finanziario ed istituzionale dell'Unione Europea. Inoltre, integrando i diversi strumenti finanziari disponibili e indirizzandoli nei settori di interesse comune, le strategie macroregionali aumentano la possibilità di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili nelle macroregioni promuovendone uno sviluppo bilanciato. In particolare, la Strategia EUSAIR individua quattro aree di interesse, i cosiddetti Pilastri, sui quali si articolano le priorità d'azione contenute nell'Action plan EUSAIR come di seguito elencati. 1) Crescita blu: acquacoltura e pesca, tecnologie blu, servizi marini e marittimi. 2) Connettere la regione: trasporti marittimi, connessioni intermodali hinterland, reti energia. 3) Qualità ambientale: biodiversità marina, inquinamento marittimo, habitat transnazionali terrestri e biodiversità; 4) Turismo sostenibile: prodotti e servizi turistici diversificati, qualità, management turistico, turismo accessibile. Sono individuati inoltre due Pilastri trasversali che sono i seguenti: a) Ricerca, innovazione e sviluppo delle PMI; b) Capacity building e comunicazione. La proposta di legge contribuisce al rafforzamento della Strategia EUSAIR prevedendo specifici interventi al fine di cogliere al meglio le opportunità offerte dalla Strategia stessa e appare pertanto compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea e internazionale.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	La proposta di legge nel prevedere tra le sue finalità la promozione della cultura per la pace e la solidarietà, per il rispetto dei doveri e dei diritti umani, per lo sviluppo, per assicurare il merito e l'inclusione, di fatto richiama i principi fondamentali della Costituzione, in particolare quelli contenuti negli articoli 2, 3, 4, 5, 9, 10 e 11. I principali obiettivi e interventi che l'articolo 2 della proposta individua sono: - la predisposizione e attuazione di progetti di valorizzazione delle Marche e del suo capoluogo, nonché progetti di collaborazione con altre Regioni italiane; - l'attivazione, nei limiti della propria competenza, di rapporti con organismi regionali, nazionali e internazionali, in particolare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO); - l'individuazione nelle Marche di una sede del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e della Banca europea per gli investimenti (BEI); - l'istituzione di un Fondo strategico permanente per il finanziamento e l'accompagnamento di progetti innovativi per la crescita economica e sociale e l'attivazione di assistenza tecnica per le aggregazioni tra le imprese e gli scambi commerciali con le Regioni facenti parte del bacino della Macroregione; - lo sviluppo del territorio e delle imprese marchigiane nel bacino della Macroregione; - manifestazioni sportive anche con l'utilizzo di apposito segno identificativo "Squadra per la Pace"; - l'attivazione di interventi in materia di risorse idriche, di ambiente, di biodiversità, di tutela della costa, di bonifica dei siti inquinati, di risorse agrosilvopastorali e di energia.

Quindi, obiettivi primari sono la tutela e la preservazione dell'ambiente, gli interventi per le infrastrutture, lo sviluppo economico e sociale, nonché lo sviluppo del territorio e delle imprese marchigiane.

Nello specifico, la proposta può essere ricondotta alle materie di legislazione concorrente di cui al comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione come di seguito indicato.

Materia rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni. Tra gli interventi previsti all'articolo 2 la proposta prevede l'attivazione, nei limiti della propria competenza, di rapporti con organismi regionali, nazionali e internazionali, in particolare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO).

Materia commercio con l'estero. Tra gli interventi previsti all'articolo 2 la proposta prevede l'istituzione di un Fondo strategico permanente per il finanziamento e l'accompagnamento di progetti innovativi per la crescita economica e sociale e l'attivazione di assistenza tecnica per le aggregazioni tra le imprese e gli scambi commerciali con le Regioni facenti parte del bacino della Macroregione. La disposizione rientra nella materia commercio con l'estero a cui può essere ricondotta l'internazionalizzazione delle imprese. Gli obiettivi della internazionalizzazione ricomprendono azioni di politica estera volta a promuovere la presenza delle imprese nazionali all'estero ovvero l'incremento delle esportazioni, la costituzione di sportelli unici per le imprese che operano all'estero, l'assistenza e la consulenza alle imprese svolta all'estero, il sostegno ad iniziative di penetrazione commerciale, la concessione di crediti agevolati per l'esportazione e l'assicurazione degli stessi crediti. Per rafforzare tali obiettivi la proposta espressamente prevede interventi per lo sviluppo del territorio e delle imprese marchigiane nel bacino della Macroregione.

Materie governo del territorio, porti e aeroporti civili e grandi reti di trasporto e di navigazione. La proposta, sempre all'articolo 2, prevede interventi in materia di risorse idriche, di ambiente, di biodiversità, di tutela della costa, di bonifica dei siti inquinati, di risorse agrosilvopastorali e di energia.

Nell'ambito del Progetto Capoluogo di cui all'articolo 3 della proposta sono previsti: interventi al porto, alle infrastrutture e all'intermodalità stradale, autostradale, ferroviaria, portuale e aeroportuale, con specifico riferimento ai collegamenti con gli altri porti della Macroregione e al coordinamento nell'attuazione delle norme per il contrasto dell'inquinamento marino con l'impiego di combustibili fossili a basso impatto ambientale nei mercati geografici rilevanti e con le ulteriori misure dettate dalla Unione europea in materia di contenimento dell'inquinamento dei porti.

L'articolo 14 della proposta prevede infrastrutture per una mobilità sostenibile in particolare attraverso interventi per migliorare i collegamenti tra le Marche e gli altri soggetti della Macroregione e tra il mare Adriatico e il mare Tirreno.

Materia ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. L'articolo 15 della proposta stabilisce come la Regione concorre all'obiettivo relativo all'istruzione e alla ricerca attraverso interventi per la circolazione dei talenti marchigiani e il sostegno di progetti di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché per le politiche giovanili. In particolare, il comma 6 dell'articolo 15 prevede l'elaborazione da parte della Regione di progetti speciali volti alla prevenzione e alla cura delle patologie pediatriche.

Materia tutela della salute. L'articolo 17 della proposta stabilisce che la Regione concorre alla tutela della salute in particolare attraverso l'aggiornamento tecnologico e digitale per rafforzare gli strumenti di raccolta,

	elaborazione ed analisi dei dati, le reti di prossimità, le strutture e la telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, l'ecosistema innovativo della salute, nonché per ridurre le liste di attesa anche attraverso l'intramoenia allargata e la mobilità passiva con particolare riferimento ai minori. In tale ambito va anche potenziato: il lavoro multidisciplinare per la diagnosi e la riabilitazione dei soggetti con problemi legati all'età evolutiva, nonché i metodi innovativi risolutivi per le difficoltà di apprendimento dei medesimi soggetti. Inoltre, al comma 2 dell'articolo 3 viene prevista l'istituzione di un centro macroregionale di telemedicina relativo alla cardiocirurgia, neurochirurgia e neuroradiologia, con centri decentrati. <i>Materia valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali, materia di legislazione concorrente, nonché materia turismo, materia di competenza legislativa residuale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.</i> L'articolo 12 della proposta prevede che la Regione concorre all'obiettivo relativo alla digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo in particolare attraverso l'attivazione di una università telematica avanzata e il rafforzamento della sicurezza informatica, con l'adozione dei relativi sistemi e processi, promuovendo lo sviluppo e le applicazioni dell'intelligenza artificiale, nonché della comunicazione mediante le reti sociali e il potenziamento dei flussi turistici, anche religiosi. Inoltre, l'articolo 7 della proposta con riferimento al Centro studi superiori per l'etica e per la pace: a) costituisce un centro di documentazione collegato con le banche dati statali, europee ed internazionali, e sviluppa rapporti con i più qualificati centri di ricerca, reti associative e università; b) assicura il trasferimento delle conoscenze da parte dei talenti scientifici, culturali, artistici, turistici ed economici delle Marche; c) cura la redazione di un manifesto per la pace. La proposta di legge appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta risulta compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con i principi fondamentali di cui agli articoli 2, 4 e 5.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta di legge non incide su altre leggi o regolamenti regionali vigenti.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	La proposta di legge si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa.

Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale dirette a perseguire le medesime finalità.
---	--